

per non commettere esclusivamente a persone, per certo modo onorevoli, questo incarico, per solo motivo che sono sprovviste dei necessari e speciali lumi di diritto per poter decidere con piena cognizione di causa certe ardue e difficili controversie commerciali.

Per conseguenza, riferendomi a tutti i pronunciati ragionamenti, io proporrei alla Camera che si votasse la massima che nella divisata composizione dei tribunali di commercio i commercianti non siano che giudici del fatto; laddove coloro che debbono proferire le sentenze sulle questioni di diritto siano i soli giudici legali.

Pregherei adunque la Camera di votare sopra questa massima; ove poi fosse la medesima respinta, mi riserverei di proporre quegli emendamenti che più si avvicinarsero a questo sistema.

CABELLA, relatore. Il modo con cui vorrebbe l'onorevole preopinante costituire i tribunali di commercio fu esaminato dalla Commissione, la quale, fra i diversi sistemi che passò in rassegna, annoverò anche quello da noi accennato; ma non ha creduto che esso si potesse adottare.

Nelle contestazioni criminali è facile il distinguere il fatto dal diritto, poichè il fatto consiste nel delitto commesso, e il diritto consiste nella applicazione delle pene; nessuna difficoltà può trovare l'applicazione del giuri alle cause criminali.

Nelle contestazioni civili invece il fatto è sempre talmente complicato col diritto, che riesce difficilissimo lo stabilire dove finisca la questione di fatto e dove cominci quella di diritto. Il rapporto giuridico che nasce dal fatto è riposto quasi sempre nelle circostanze stesse del fatto, dalle quali emana come una logica conseguenza, di modo che non è possibile il più delle volte separare la questione del fatto dalla contemporanea decisione del diritto.

Nella massima parte delle contestazioni giuridiche, il giudice non ha da pronunciare che sul fatto e la pronunzia di diritto consiste soltanto nel dispositivo delle sentenze. Il giudice condanna od assolve, ammette l'azione o la respinge. L'applicazione del diritto consiste in questa sola formola: e questa formola sa pronunziarla, questa conseguenza sa dedurla così bene il giudice del fatto come il giudice del diritto.

Se noi limitassimo il giudice negoziante alla cognizione del fatto, nella massima parte dei casi il giudice di diritto non avrebbe altro che a scrivere la dispositiva delle sentenze; ora questa dispositiva la scriverà tanto bene il negoziante quanto il giureconsulto.

Una prova della difficoltà che s'incontra nel discernere nelle contestazioni civili le questioni di fatto dalle questioni di diritto ce la fornisce la patria giurisprudenza nei giudizi di revisione. Tutti sappiamo che la revisione non era ammessa se non che per errori di fatto. Le sentenze cadenti in revisione davano sempre luogo perciò a questo dubbio, se i primi giudici avessero errato piuttosto in diritto che in fatto. Consultiamo la giurisprudenza dei nostri Senati. Noi vi troveremo una grande diversità di opinioni e di giudicati. Il Senato di Genova riconobbe spesso un errore di diritto semplice, laddove i Senati di Torino e di Chambéry trovavano invece un errore di fatto. Il Senato di Nizza variò più volte la sua giurisprudenza. Le questioni che si leggono agitate in tali giudizi sono estremamente sottili, ed esercitarono, più che ogni altra, l'acutezza dei giureconsulti. Tanto è difficile nelle cause civili il discernere dove sia la questione di diritto distinta dalla questione di fatto.

Tanto è vero che in tali contestazioni il fatto ed il diritto

sono così connessi, che è impossibile quasi il separare la decisione del punto di fatto dalla decisione del punto di diritto.

La Commissione trovò inoltre una seconda difficoltà alla adozione del sistema del giuri nelle cause commerciali, che riguarderebbe l'impossibilità di metterlo in esecuzione. Nel sistema del giuri i giudici del fatto dovrebbero essere nominati ad ogni causa, e dovrebbe darsi poi a ciascuna delle parti la facoltà di rifiutare i giudici che non fossero di sua confidenza. Ciò importerebbe il bisogno di un numero di giudici troppo maggiore dell'attuale.

Inoltre, se il tribunale dovesse costituirsi diversamente ad ogni causa, sarebbe impossibile dar corso a tutti gli affari, e l'amministrazione della giustizia commerciale diventerebbe pressochè impossibile.

Del resto l'applicazione del giuri alla decisione delle cause commerciali non potrebbe farsi senz'adottare in tutta la sua integrità il sistema inglese, e quindi l'adozione di quelle forme che sono troppo lontane dai nostri usi e dalle formalità della nostra procedura.

Per queste considerazioni la Commissione non ha creduto poter adottare il sistema proposto dall'onorevole deputato Colla.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero, mentre non sa abbandonare l'idea già enunciata che per una retta definizione delle cause commerciali abbia ad associarsi la scienza del commercio a quella del diritto, e così debbano intervenire e prestare la loro opera in tale decisione non tanto i negozianti quanto anche una persona, almeno, conoscitrice del diritto, sia questi il presidente, sia il segretario, od un commissario del Governo, oppure un semplice consultore, si associa pienamente alle valide ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione, per quanto riflette la proposta fatta dall'onorevole deputato Colla, relativa all'istituzione del giuri. Le ragioni addotte dal relatore della Commissione fanno, a senso del Ministero, abbastanza chiaro come soverchiamente complicata riuscirebbe l'istituzione dei tribunali destinati a risolvere le controversie commerciali, quando vi si dovessero associare e i giudici del fatto, e i giudici del diritto, massime per le grandissime difficoltà che s'incontrano nel separare le questioni che versano sul mero fatto da quelle che sono concatenate col diritto. Il fatto e il diritto si presentano alcune volte talmente intrecciati insieme, che il separare l'uno dall'altro è cosa talvolta difficilissima, di modo che dovrebbe sempre precedere alle questioni di merito una decisione preliminare tendente a separare appunto il diritto dal fatto.

Varie voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende che la discussione generale sia chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

MOLLARD. Je demande la parole pour la position de la question.

L'honorable monsieur Colla a présenté une maxime générale, celle de décider si l'on veut suivre le système anglais, c'est-à-dire si l'on veut composer les tribunaux de commerce de juges pour juger la question de droit, et d'autres juges pour juger la question de fait, soit un véritable juri en matière civile. Pour mon compte, je déclare que je n'adopterai pas la proposition conçue de cette manière; mais je poserai au contraire une maxime plus générale encore, qui est celle de savoir si la Chambre veut adopter en principe que les juges appartenants aux tribunaux de commerce soient exclusivement choisis parmi les négociants. Je proposerai donc à la Chambre cette question: Si elle veut ou non adopter en